



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 20/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2023. APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventitre, addì 20 del mese di Aprile alle ore 15:48 nella sala consiliare del palazzo comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all'appello nominale in apertura di seduta, constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente argomento risultano presenti:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
CIAPPI ROBERTO	Sindaco	In collegamento telematico	
BECATTINI DUCCIO	consigliere	In collegamento telematico	
MALQUORI DAVID	consigliere	In collegamento telematico	
FROSALI MARTINA	consigliere	In collegamento telematico	
BORELLI TIZIANO	consigliere		AG
GHERARDELLI ALESSANDRA	consigliere	In collegamento telematico	
AIAZZI STEFANIA	consigliere	In collegamento telematico	
GUARDUCCI FRANCESCO	consigliere		AG
NICCOLINI KETTY	consigliere	In collegamento telematico	
SECCI MARTINA	consigliere		AG
BOSCO VINCENZO	consigliere	In collegamento telematico	
DOMENICONI DEBORA	consigliere	In collegamento telematico	
VOLPE FRANCESCO	Presidente del Consiglio	In collegamento telematico	
MALACARNE PAOLA	consigliere		X
VENZI LUIGI	consigliere	In collegamento telematico	
FARINA ENRICO	consigliere	In collegamento telematico	
LEONCINI ELEONORA	consigliere	In collegamento telematico	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 4

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

MASTI ELISABETTA, MASINI MAURA, LANDI NICCOLO, CHELI MORENO, MAIDA FERDINANDO

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:

AIAZZI STEFANIA, BOSCO VINCENZO

Presiede l'adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la discussione congiunta dei punti 4) e 5) all'ordine del giorno, riportata nella delibera n. 14, stessa seduta;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30.04.2020 e ss.mm.ii.;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia";

Visti i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali - rispettivamente - dispongono:

- che "la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158" (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed



aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

Visto l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, in forza del quale il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento;

Preso atto che l'aliquota del predetto tributo è stata confermata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l'anno 2023, nella misura del 5%, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 139 del 14/12/2022;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la propria deliberazione n. 28 del 30.05.2022, con la quale – tra le altre disposizioni – veniva preso atto del *Piano finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti* - validato dall'Ente di Governo dell'Ambito (Ato Toscana Centro – Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) con deliberazione n. 7 del 23.05.2022 e redatto secondo i criteri previsti dal "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 – approvato con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif);



Preso atto, come comunicato da ATO Toscana Centro con nota Prot. n. 314 del 06.02.2023:

- che con l'approvazione della predisposizione tariffaria del secondo periodo regolatorio 2022-2025 sono stati definiti – con valore cogente - gli importi dei corrispettivi tariffari per gli anni 2022 e 2023, mentre i PEF relativi alle annualità 2024 e 2025 costituiranno oggetto di aggiornamento biennale, ai sensi dell'art. 28.4 del MTR-2;
- che, pertanto, i Comuni in regime di *tariffa tributo* sono tenuti ad approvare l'articolazione tariffaria per l'anno 2023 entro i termini di legge, assicurando la copertura dei costi del servizio contemplati nel PEF 2023, per il quale è già avvenuta la formale presa d'atto;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Ritenuto, per l'anno in corso, per quanto in precedenza illustrato:

- a) di approvare per l'anno 2023 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 – riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando i valori già approvati per l'anno 2022;
- b) di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche, al fine di conseguire una maggiore perequazione impositiva:
 - Utenze domestiche: 59,40 %
 - Utenze non domestiche: 40,60 %;
- c) di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati in collaborazione con il Gestore del Servizio, Alia Servizi ambientali spa, dando atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 838, della Legge 27/12/2019, n. 160, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo;

Dato atto, altresì, che le determinazioni di cui al precedente capoverso sono idonee a garantire un'entrata corrispondente all'ammontare dei costi contemplati nel PEF 2023, pari all'importo di € 4.604.691,00.=, che costituisce la *tariffa di riferimento*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n,



267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dell'Area C.U.C., Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del "Servizio economico-finanziario";

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 13

Favorevoli 9

Contrari n. 4 (Venzi, Leoncini, Farina, Bosco)

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa 2023 - nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 - riportati nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare, inoltre, la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenze domestiche e non domestiche:
 - Utenze domestiche: 59,40 %
 - Utenze non domestiche: 40,60 %;
- 4) Di approvare, infine, gli importi unitari delle tariffe riportati negli allegati B) e C), acclusi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza;

Visto l'esito della successiva votazione, in forma palese:

Presenti n. 13

Favorevoli 9

Contrari n. 4 (Venzi, Leoncini, Farina, Bosco)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire il conseguente dispiegamento delle attività preordinate all'effettivo introito del gettito tributario e la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

(seguono allegati)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Francesco Volpe)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente)